

## RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 24 MAGGIO 2017

Il giorno 24 Maggio 2017, alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Azzurra, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

### Ordine del giorno:

1. Proposta costituzione n. 3 gruppi di lavoro;
2. Esame quesito
3. Proposta Regioni
4. Proposta ANCI
5. Adeguamento del piano dei conti integrato al DM 6 marzo 2017
6. Adeguamento dello schema del bilancio consolidato agli aggiornamenti riguardanti lo schema del rendiconto

### Presenze:

<b>MEF -RGS Presidente</b>	<b>Salvatore Bilardo</b>	
<b>MEF -RGS</b>	<b>Cinzia Simeone</b>	
<b>MEF -RGS</b>	<b>Paola Mariani</b>	
<b>MEF -RGS</b>	<b>Daniela Collesi</b>	<b>assente</b>
<b>MEF -RGS</b>	<b>Emilia Scafuri</b>	
<b>MEF</b>	<b>Massimo Anzalone</b>	
<b>MEF -RGS</b>	<b>Antonio Cirilli</b>	<b>assente</b>
<b>MEF -RGS</b>	<b>Lamberto Cerroni</b>	
<b>MEF -RGS</b>	<b>Silvia Chiodi</b>	<b>assente</b>
<b>MEF -RGS</b>	<b>Luciano Zerboni</b>	
<b>PCM - Affari Regionali</b>	<b>Saverio lo Russo</b>	<b>assente</b>
<b>PCM - Affari Regionali</b>	<b>Giancarlo Magnini</b>	<b>assente</b>
<b>M.Interno</b>	<b>Giancarlo Verde</b>	<b>assente</b>
<b>M.Interno</b>	<b>Massimo Tatarelli</b>	<b>assente</b>
<b>M.Interno</b>	<b>Maria Giovanna Pittalis</b>	<b>assente</b>
<b>M.Interno</b>	<b>Francesco Zito</b>	<b>assente</b>
<b>M.Interno</b>	<b>Michele Scognamiglio</b>	<b>assente</b>
<b>M.Interno</b>	<b>Roberto Pacella</b>	
<b>Corte dei Conti</b>	<b>Alfredo Grasselli</b>	<b>assente</b>

<b>Corte dei Conti</b>	<b>Ferone Rinieri</b>	
<b>Istat</b>	<b>Gerolamo Giungato</b>	
<b>Istat</b>	<b>Grazia Scacco</b>	
<b>Istat</b>	<b>Susanna Riccioni</b>	<b>assente</b>
<b>Istat</b>	<b>Luisa Sciandra</b>	<b>assente</b>
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Antonello Turturiello</b>	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Claudia Morich</b>	<b>assente</b>
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Onelio Pignatti</b>	
<b>Regione a statuto ordinario</b>	<b>Marco Marafini</b>	
<b>Regione a statuto speciale</b>	<b>Marcella Marchioni</b>	<b>assente</b>
<b>Regione a statuto speciale</b>	<b>Fulvia Deanesi</b>	<b>assente</b>
<b>UPI</b>	<b>Francesco Delfino</b>	
<b>UPI</b>	<b>Gianluigi Masullo</b>	<b>assente</b>
<b>ANCI</b>	<b>Alessandro Beltrami</b>	
<b>ANCI</b>	<b>Riccardo Mussari</b>	<b>assente</b>
<b>ANCI</b>	<b>Giuseppe Ninni</b>	<b>assente</b>
<b>ANCI</b>	<b>Roberto Colangelo</b>	<b>assente</b>
<b>OIC</b>	<b>Marco Venuti</b>	<b>assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Marco Castellani</b>	<b>assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Paolo Tarantino</b>	<b>assente</b>
<b>CNDC</b>	<b>Luciano Fazzi</b>	
<b>CNDC</b>	<b>Luigi Puddu</b>	
<b>ABI</b>	<b>Rita Camporeale</b>	<b>assente</b>
<b>ABI</b>	<b>Carla Ottanelli</b>	<b>assente</b>
<b>Assosoftware</b>	<b>Roberto Bellini</b>	<b>assente</b>
<b>Assosoftware</b>	<b>Laura Petroccia</b>	

## **2. Esame quesito**

Il Presidente apre la riunione con il secondo punto all'ordine del giorno, e avvia l'esame della questione, posta dai rappresentanti della Corte dei conti nel corso dell'incontro precedente, riguardante la competenza della Commissione ARCONET a svolgere un'attività consultiva.

Il rappresentante della Corte dei conti, chiamato a presentare nuovamente la questione, sottolinea la necessità di definire i confini della competenza della Commissione ARCONET anche in relazione alle competenze dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali e della

Corte dei conti, in particolare al fine di coordinare la gestione dei quesiti che pervengono dagli enti soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 118 del 2011.

Al riguardo, intervengono i rappresentanti delle varie istituzioni richiamando la necessità di valutare oltre agli aspetti strettamente normativi, anche l'importanza dell'attività consultiva svolta dal 2012, prima dal gruppo sperimentazione, ora dalla Commissione Arconet, che ha offerto agli enti un autorevole punto di riferimento, anche pratico operativo, necessario per garantire la corretta comprensione e applicazione della riforma contabile prevista dal d.lgs. 118 del 2011.

Sulla base di tali considerazioni i rappresentanti delle Regioni propongono, anche a garanzia dell'operato degli enti, un intervento normativo che definisca con maggiore precisione il compito della Commissione Arconet "di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali" previsto dal comma 2 dell'articolo 3 bis del d.lgs. n. 118 del 2011.

Il Presidente si dichiara favorevole alla proposta, da attuare secondo le modalità previste dall'art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. 118 del 2011, il quale prevede che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali del comma 2", al fine di pervenire ad una interpretazione autentica del compito attribuito alla Commissione Arconet "di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio", che necessariamente comprende l'attività consultiva.

La Commissione condivide la proposta e avvia l'esame del quesito rinviato dalla precedente riunione.

#### Quesito di un comune:

Il comma 3 dell'articolo 35 della Legge 724/1994 cita: "*Nessun prestito può comunque essere emesso, se dal penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione [...]*". In merito a quanto disposto vorrei capire se, all'interno del concetto di disavanzo di amministrazione qui espresso, è da considerarsi, al pari delle altre casistiche, il disavanzo da amministrazione conseguente alla disciplina delle nuove regole contabili e più precisamente in conseguenza dell'operazione di "riaccertamento straordinario dei residui".

In sostanza, se l'Ente ha sempre conseguito un avanzo di amministrazione, ma a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (considerato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità) si trova in una situazione di disavanzo di amministrazione (da ripianarsi in 30 anni secondo normativa), può, ai sensi della citata legge, emettere BOC?

Dopo ampio dibattito, la Commissione ritiene che la condizione prevista dall'articolo 35, comma 3, della legge 724/94 è applicabile anche nei casi in cui il disavanzo di amministrazione risulti esclusivamente costituito da disavanzo formatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

### **1. Proposta costituzione n. 3 gruppi di lavoro**

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, concernente la proposta di costituzione dei seguenti 3 gruppi di lavoro nell'ambito della Commissione Arconet.

- 1) Gruppo di lavoro contabilità economico patrimoniale, con il compito di procedere ad un'analisi dei conti economici e degli stati patrimoniali riguardanti l'esercizio 2016 trasmessi dagli enti territoriali alla BDAP, al fine di verificare le modalità di attuazione della contabilità economico patrimoniale prevista dal d.lgs n. 118/2011 ed

elaborare proposte di modifica del principio applicato della contabilità economico patrimoniale (coordinatore: Salvatore Bilardo);

- 2) Gruppo di lavoro per l'adeguamento del d.lgs. 118/2011 al nuovo codice appalti, con il compito di elaborare proposte di modifica del principio applicato della programmazione e del principio applicato della contabilità finanziaria al fine di consentire l'aggiornamento del d.lgs 118/2011 al nuovo codice degli appalti (coordinatore: Cinzia Simeone );
- 3) Gruppo di lavoro comuni di piccole dimensioni, con il compito di analizzare le difficoltà applicative del d.lsg. n. 118/2011 riscontrate dai comuni di piccole dimensioni al fine di individuare soluzioni nel rispetto delle esigenze di monitoraggio dei conti pubblici (coordinatore: Paola Mariani).

La Commissione condivide la proposta di costituzione dei gruppi di lavoro, i cui componenti saranno designati dalle Istituzioni rappresentate nella Commissione, anche esterni alla stessa.

### **3. Proposta Regioni**

La Commissione procede all'esame della proposta, rinviata dalla riunione del 3 maggio 2017, di esclusione delle Autonomie speciali che non hanno la gestione sanitaria accentrata (GSA) dall'obbligo di compilare gli indicatori sintetici riguardanti la missione 13 – “Tutela della salute”, in quanto poco significativi.

Considerato che per tutte le regioni e le province autonome la missione 13 rappresenta la spesa più rilevante del bilancio e che la compilazione degli indicatori riguardanti specificamente tale missione non è correlabile all'esistenza della GSA, la Commissione non condivide la proposta.

### **4. Proposta ANCI**

La Commissione riprende l'esame della proposta ANCI, presentata nel corso della precedente riunione del 3 maggio 2017, riguardante le variazioni di esigibilità della spesa nel corso dell'esercizio N, prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (N-1), descritte attraverso due esempi.

#### Esempio n. 1:

*“Opera pubblica avviata nel 2016 con cronoprogramma di spesa tra 2016 e 2017, per la quale, alla fine del 2016 non sono stati registrati impegni, ma sono verificate le condizioni le condizioni che consentono la conservazione del FPV. All'inizio del 2017, si presenta la necessità di affidare urgentemente un incarico di analisi strutturale dell'edificio in manutenzione.*

*Secondo il cronoprogramma iniziale l'incarico di analisi strutturale dell'edificio doveva svolgersi nel 2016, conseguentemente la relativa spesa era stanziata nell'esercizio 2016.*

*Per consentire nel 2017 la registrazione della spesa concernente l'affidamento dell'incarico è necessario variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l'esercizio 2016 e 2017 e l'importo del FPV di spesa 2016 e del FPV di entrata del 2017”.*

Con riferimento all'esempio n. 1, la Commissione osserva che, se alla fine del 2016, la necessità di adeguare il cronoprogramma dei lavori fosse risultata già evidente, il responsabile finanziario o il responsabile della spesa avrebbe potuto effettuare, fino al 31 dicembre, le necessarie variazioni

fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati del bilancio 2016-2018, in attuazione dell'art. 175, comma 3, lettera f)

Se tali variazioni sono effettuate nell'esercizio 2017, si è sempre in presenza di una variazione di esigibilità che, riguardando l'esercizio precedente, è di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. 118 del 2011.

Tale variazione di esigibilità può essere effettuata nell'ambito del riaccertamento ordinario, in quanto la delibera di riaccertamento ordinario dei residui comprende necessariamente:

- una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, riguardante solo le voci "di cui fondo pluriennale vincolato";
- una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione in corso di gestione, necessaria alla reimputazione dei residui cancellati dall'esercizio precedente per esigibilità.

Al riguardo, è importante segnalare che, anche se svolte nell'ambito delle attività concernenti il riaccertamento ordinario dei residui, le variazioni di bilancio necessarie a determinare l'importo definitivo del FPV da rappresentare nel rendiconto, non possono essere definite operazioni di riaccertamento dei residui, in quanto trattasi di semplici variazioni di bilancio riguardanti l'esigibilità di stanziamenti non accertati/non impegnati.

In caso di urgenza, la variazione di bilancio può essere effettuata con delibera di giunta, autonoma dal riaccertamento ordinario (di cui la delibera di riaccertamento ordinario deve tenere conto, ai fini della determinazione definitiva del FPV di spesa 2016).

Considerato che l'articolo 239, comma 1, lettera b), prevede che l'organo di previsione esprime il proprio parere su "tutte le variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori non sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione.....", tali variazioni di esigibilità non sono oggetto del parere preventivo dell'organo di revisione, a meno che non siano comprese nella delibera concernente il riaccertamento ordinario dei residui.

## Esempio n. 2

*Alla fine dell'esercizio precedente sono accertate entrate per contributi a rendicontazione annuale mentre le spese correlate ai contributi, riguardanti un'opera pubblica non sono state impegnate, in quanto le relative obbligazioni giuridiche non si sono perfezionate*

*Le entrate derivanti da contributi a rendicontazione annuale sono state accertate a fronte dell'impegno assunto dall'ente che ha concesso il contributo, sulla base del cronoprogramma della spesa, predisposto dall'ente beneficiario.*

*In assenza di obbligazioni esigibili correlate, gli accertamenti concernenti le entrate derivanti dai contributi a rendicontazione annuale non possono essere definite esigibili e devono essere oggetto di cancellazione e di reimputazione nella delibera di riaccertamento ordinario.*

*A tal fine, la delibera di riaccertamento ordinario, nel disporre la variazione degli stanziamenti dell'esercizio in corso di gestione e degli esercizi successivi necessaria a consentire la reimputazione dell'accertamento, deve stanziare nel bilancio dell'esercizio in corso di gestione e degli esercizi successivi anche la spesa necessaria alla registrazione della spesa.*

*Nel caso in cui si verifichi l'esigenza di assumere l'impegno prima della delibera concernente il riaccertamento ordinario, è possibile effettuare un riaccertamento parziale, al fine di consentire la registrazione urgente dell'impegno correlato all'accertamento reimputato?*

Al fine di consentire la registrazione urgente degli impegni finanziati da entrate vincolate già accertate, oggetto di reimputazione all'esercizio in corso in quanto non esigibili, la Commissione condivide la seguente proposta di modifica del principio applicato della contabilità finanziaria 9.1, da applicare alle variazioni di esigibilità riguardanti le entrate derivante da contributi a rendicontazione e dalle operazioni di indebitamento, accertate nell'esercizio precedente (le variazioni sono evidenziate in giallo):

“Al **sole** fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, **ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa**”.

#### **5. Adeguamento del piano dei conti integrato al DM 6 marzo 2017**

La Commissione esamina e condivide le proposte di modifica del piano dei conti finanziario, del piano dei conti economico e del piano dei conti patrimoniale, predisposte per adeguare il piano dei conti integrato degli enti territoriali agli aggiornamenti previsti dal DM 6 marzo 2017 per il piano dei conti integrato della Amministrazioni pubbliche.

Le modifiche sono limitate alle voci che riguardano gli enti territoriali.

La Commissione concorda inoltre che la vigenza dell'adeguamento è il 1 gennaio 2018 e che la codifica SIOPE sarà allineata alle modifiche con pari vigenza.

#### **6. Adeguamento dello schema del bilancio consolidato agli aggiornamenti riguardanti lo schema del rendiconto**

La Commissione esamina e condivide la proposta di adeguare lo schema del bilancio consolidato alle modifiche previste dal D.M 18 maggio 2017 per lo schema di conto economico e stato patrimoniale di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011, concernente lo schema di rendiconto.

In particolare, la Commissione condivide la proposta di modificare come segue lo schema del bilancio consolidato definito dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011:

- 1) eliminare la nota alla fine del Conto economico
- 2) sopprimere la voce “Diritti reali di godimento” nell'attivo dello Stato patrimoniale;
- 3) modificare come segue la voce A del passivo dello stato patrimoniale (le variazioni sono evidenziate in giallo):

		<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)</b>	<b>Anno</b>	<b>Anno - 1</b>
		<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I		Fondo di dotazione		
II		Riserve	0,00	0,00
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
	b	da capitale		
	c	da permessi di costruire		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III		Risultato economico dell'esercizio		
		<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	-	-
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
		<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	-	-
		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	-	-

La modifica si applica a con riferimento al bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2017 e gli esercizi successivi.

Con l'occasione la Commissione inserisce le formule nello schema di bilancio consolidato aggiornato e decide che tali formule debbano essere inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016.

La Commissione concorda che le prossime riunioni saranno convocate i giorni 14 giugno, 5 e 19 luglio 2017.

La riunione si chiude alle ore 14,00